

CORTE D'APPELLO DI MILANO, Sez. I Civile; sentenza 5 novembre 2003; DE RUGGIERO, *Pres.*; TAVASSI, *Rel.*; Polcon Italiana s.r.l. (avv. Barié e Zambon) c. PT Perkebunan Nusantara III – Persero (avv. Bernascone, Ferrari e Sangiovanni)

**Arbitrato estero – Esecuzione lodo – Opposizione ex art. 840 c.p.c. – Tassatività dei motivi di opposizione – Infra-petizione – Esclusione - Valutazioni attinenti al merito - Esclusione - Sospensione procedimento ex art. 295 c.p.c. - Esclusione**

*Il procedimento di opposizione ex articolo 840 c.p.c. non si configura quale giudizio di revisione nel merito della controversia, e dal momento che il diniego di exequatur per lodo straniero si giustifica soltanto in base ai motivi tassativamente indicati dallo stesso articolo, non ne può essere accolta la richiesta per infra-petizione o per motivi attinenti al merito.*

*Neanche la richiesta di sospensione del procedimento ex articolo 295 c.p.c. risulta nel caso di specie accoglibile posto che tra l'oggetto del presente giudizio e la causa pendente davanti al Tribunale di Milano per l'accertamento di presunti contro crediti dell'opponente, non si ravvisa un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.*

CENNI DI FATTO – Tra la Polcon Italiana s.r.l. e la P.T. Perkebunan Nusantara III – Persero (Persero), società a capitale pubblico con sede in Indonesia, è stato stipulato nel 1989 un contratto avente a oggetto la fornitura di un impianto per la produzione di fili di gomma, cui ha fatto seguito la conclusione di un contratto di assistenza tecnica e, con la partecipazione della Polcon Italiana SDN, BHD, società di diritto malese, di un “marketing agreement”, per la promozione della commercializzazione dei prodotti Persero. Insorge una controversia riguardo a quest'ultimo contratto, nel 1998 Persero, in presenza di apposita clausola compromissoria, ha introdotto il giudizio arbitrale nei confronti di entrambe le società ottenendo un lodo di condanna *in solido* per una cifra complessiva pari a \$ 2.621.479,26, esclusi interessi e spese legali; la stessa pronuncia ha imposto per contro a Persero il pagamento di 33.289.600 delle vecchie lire (oltre agli interessi) a favore di Polcon, a fronte del credito vantato in compensazione, per i danni causati dalla ritardata o negata consegna di ordini dalla stessa Polcon impartiti. Impugnata la sentenza arbitrale presso la Corte Federale Svizzera, l'impugnazione è stata rigettata in via definitiva il 25 aprile 2002; richiesto in Italia riconoscimento ed esecuzione del lodo ex art. 839 c.p.c., la Polcon ha presentato opposizione al decreto di concessione dell'*exequatur*, pretendendo di far valere la sussistenza di un proprio contro credito vantato a titolo di compensi, per il cui accertamento era stato promosso apposito

giudizio davanti al Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano; per lo stesso motivo, pendente il giudizio di cognizione, l'opponente ha contestualmente avanzato la richiesta di sospensione del procedimento di opposizione, ma la decisione della Corte d'Appello di Milano è stata nel senso di non sospendere il giudizio e al contempo di riconoscere il lodo arbitrale.

Motivi della decisione – (*Omissis*)

E' necessario premettere che, non essendo controverso tra le parti e non essendovi oggettivamente dubbi circa la natura di arbitrato straniero del lodo per cui è causa, l'opposizione contro il decreto che ha riconosciuto l'efficacia del lodo medesimo nello Stato, è regolata dall'art. 840 c.p.c.. Tale norma prevede che il riconoscimento e l'esecuzione siano dalla Corte rifiutati se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle circostanze tassativamente indicate dal medesimo articolo. (...) A fronte di queste tassative precisioni si deve rilevare come le ragioni addotte da Polcon si siano sostanziate nel far valere l'esistenza di un proprio contro credito, per il quale è pendente altro giudizio fra le stesse parti davanti al Tribunale di Milano, sez. di Legnano, nel rilevare l'erroneità della decisione arbitrale di assoggettare a responsabilità solidale la s.r.l. Polcon Italiana e la omonima società malese.

Nessuna delle ragioni esposte è stata dalla parte ricondotta nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 840 c.p.c., e ciò neppure a seguito dei puntuali rilievi svolti dalla difesa di Persero all'atto della sua costituzione nel presente giudizio.

Neppure può dirsi che le argomentazioni svolte da parte attrice possano essere definitive, in forza del potere indubbiamente rimesso al giudice, in termine idonei a ricondurle in una o nell'altra delle ipotesi sopra elencate del citato art. 840. D'altra parte la tassatività di dette previsioni risulta evidente dalla formulazione della medesima norma nonché dalla sua corrispondenza agli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, essendo le previsioni sostanzialmente identiche a quelle di cui all'art. V della Convenzione di New York del 10.6.1958 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva con L. 19.1.1968 n. 62).(...)

Alla luce di quanto fin qui premesso, ci si limita quindi ad esaminare le argomentazioni svolte da parte attrice che sembrano in astratto poter richiamare una delle ipotesi elencate, dovendo tuttavia pervenire a disattenderle per mancanza di un fondamento concreto.

Così non può dirsi che il lodo non sia ancora vincolante tra le parti, ovvero che sia stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale è stato reso o secondo la legge di detto Stato (n. 5 dell'art. 840, terzo comma). Si è già riferito nella parte narrativa che Polcon ha impugnato il lodo davanti alla Corte federale svizzera chiedendo l'invalidazione del procedimento arbitrale, ma ha ottenuto un provvedimento di rigetto definitivo in data 25.4.2002 (...).

Insiste invece la difesa di Polcon nel chiedere la sospensione del presente procedimento. Tale sospensione tuttavia non è richiesta in relazione alla pendenza del procedimento di revisione del lodo proposto all'autorità dello Stato in cui lo stesso è stato pronunciato, secondo la previsione di cui al 4° comma dell'art. 840, bensì in relazione alla pendenza del giudizio promosso da Polcon davanti al Tribunale di Milano-Legnano, e quindi evidentemente a norma dell'art. 295 c.p.c.. Ma non ricorrono nella specie neppure i presupposti di detta norma, posto che il giudizio promosso da Polcon nei confronti di Persero non appare pregiudiziale rispetto alla decisione del presente giudizio, posto che ivi si tratta di accertare un credito che Polcon intende opporre in compensazione rispetto al credito vantato da Persero nei suoi confronti, essendo quest'ultimo ormai liquido, stante l'intervenuto accertamento in sede arbitrale, laddove il contro-credito di Polcon è tutto da verificare e da liquidare. Ben può darsi che Polcon ravvisi una pregiudizialità di fatto dell'accertamento del proprio credito, per evitare di affrontare ingenti esborsi nei confronti della società indonesiana senza avere la certezza di recuperare quanto dovuto ad essa Polcon, ma tale convenienza economica non può assumere nessuna giuridica rilevanza ai fini della richiesta di sospensione del presente giudizio.

E ciò ancorché questa Corte ritenga non sia esatto il rilievo di parte convenuta secondo cui il contro-credito di Polcon abbia già costituito oggetto di esame in sede arbitrale.

Il lodo arbitrale di cui qui si discute, infatti, si è limitato ad esaminare le domande di Polcon relative a pretesi crediti per le spese di controstallia, che la medesima società assumeva di aver dovuto rimborsare ai clienti finali per ritardi dei prodotti in dogana, nonché spese bancarie che pure, secondo Polcon, dovevano far carico a Persero. (...)

Non può dirsi, poi, come sembra sostenere la difesa di Polcon, che gli arbitri abbiano ommesso di pronunciare sulle diverse domande dalla medesima parte pure proposte in sede arbitrale riguardanti le c.d. "conneceted claims" (...). E' dubbio che un simile rilievo possa integrare un'ipotesi di non riconoscibilità del lodo, ove si osservi che la previsione di cui al n. 3 del terzo comma dell'art. 840 non ripropone per intero la apparentemente analoga previsione di cui al n. 4 dell'art. 829 c.p.c., mancando appunto l'ipotesi in cui il lodo non abbia pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso. Tuttavia nel caso in esame non può neppure affermarsi che in concreto una simile evenienza si sia verificata, posto che le domande in questione, riguardanti i pretesi contro-crediti di Polcon per compensi di attività prestate a favore di Persero e per danni non risultano proposte o riproposte agli arbitri in sede di formulazione delle conclusioni definitive a cura delle parti, né sembra abbiano costituito oggetto della materia dibattuta dalle parti nei loro scritti difensivi.

Infine, va esaminato il motivo di opposizione articolato da Polcon circa la condanna solidale della s.r.l. Polcon Italiana e della Polcon Italiana SDN BHD malese, nell'erroneo presupposto che la seconda sia controllata dalla prima. Lamenta la difesa dell'attrice che laddove Polcon fosse costretta a pagare le somme di cui al lodo, difficilmente riuscirebbe a rivalersi sulla società malese, considerate le evidenti difficoltà che incontrerebbe – a suo dire – per il recupero del proprio credito in uno stato estero come la Malesia. (...)

Innanzitutto le ragioni espresse non integrano nessuna delle ipotesi ostative al riconoscimento di cui all'art. 840 c.p.c., attenendo a valutazioni di merito espresse dagli arbitri (...) non certo sindacabili da questa Corte nella presente sede. Deve essere chiaro, infatti, e lo è nella normativa nazionale, nelle convenzioni internazionali, nonché nella giurisprudenza e nella dottrina consolidata, che il presente giudizio non è in nessun modo costituito come giudizio di appello o di revisione nel merito di quanto deciso in sede arbitrale.

Secondariamente gli arbitri hanno condannato direttamente la società italiana, e solo in via solidale con la stessa, la Polcon malese. Onde semmai è quest'ultima che avrebbe dovuto lamentarsi di essere stata coinvolta, con un'obbligazione di tipo solidale, rispetto a quello che sembra essere stato ritenuto di sicuro il soggetto obbligato, e cioè la s.r.l. Polcon Italiana. La solidarietà passiva, poi, è prevista nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto del medesimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori (vedi Cass. 10.5.2001 n. 6502; 22.11.85 n. 5802). Non può certo essere la pretesa insolvenza o la difficoltà di escussione di uno dei due debitori in solido ad indurre a sospendere l'esecuzione dell'altro. In tal modo l'intero meccanismo della solidarietà verrebbe sovvertito. Altri sono gli strumenti di cui può avvalersi il debitore solvente nei confronti del proprio condebitore e ciò sia eventualmente, in sede cautelare, sia in sede di merito ed esecutiva.

In conclusione i motivi di opposizione svolti dalla difesa della Polcon esulano dalle previsioni di cui all'art. 840 c.p.c. e sono comunque destituiti di fondamento. (...)